



Treviso, 23 agosto 2016

OGGETTO: Elezioni Provinciali 2016 - Definizione del numero delle firme necessarie e delle modalità per la presentazione delle candidature - Delibera n. 2/2016 dell'Ufficio Elettorale - Precisazioni

Il punto 3) della deliberazione dell'Ufficio Elettorale n. 2/2016 del 18 agosto 2016 che prevede: "di dare atto che i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente né della propria lista o candidatura né di altre liste o candidature concorrenti", va inteso nel modo seguente

- 1) L'elezione del Presidente della Provincia e l'elezione del Consiglio Provinciale sono procedimenti autonomi, senza alcun collegamento formale;
- 2) Ne consegue che:
 - a) I candidati alla carica di Presidente della Provincia non possono sottoscrivere la propria candidatura né le candidature concorrenti alla medesima carica, ma possono sottoscrivere la presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere Provinciale;
 - b) I candidati alla carica di Consigliere Provinciale non possono sottoscrivere la presentazione della propria lista né di altre liste concorrenti alla carica di Consigliere Provinciale, ma possono sottoscrivere la presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile dell'Ufficio Elettorale
avv. Carlo Rapicavoli